

300.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 - Pagamento dei soldati italiani in Albania) .....	10
Missioni vaevoli nella seduta del 21 gennaio 1998 .....	5	(Sezione 5 - Traslazione di caduti Rsi nel sacrario militare di Nettuno) .....	11
Progetti di legge (Annunzio) .....	5	(Sezione 6 - Utilizzo di fondi INAIL in opere per il Giubileo) .....	11
Proposta di legge costituzionale (Annunzio) .....	5	(Sezione 7 - Licenziamento lavoratrice azienda « Manifatture Abruzzesi ») .....	12
Procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pena) .....	5	(Sezione 8 - Ordine pubblico nell'università La Sapienza) .....	13
Ministro per le politiche agricole (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 9 - Intitolazione aula della terza università di Roma in memoria di Marta Russo) .....	13
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	6		
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	<b>Proposte di legge nn. 244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610</b> .....	15
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	7	(Sezione 1 - Articolo 14, emendamenti e subemendamenti) .....	16
(Sezione 1 - Archiviazioni disposte a Modena in processi per fittizie assunzioni di funzionari PCI-PDS) .....	9	(Sezione 2 - Articolo 15 ed emendamenti) .	17
(Sezione 2 - Azione disciplinare nei confronti dei magistrati nel caso Crivelli) .....	9	(Sezione 3 - Articolo 27, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	18
(Sezione 3 - Detenzione di Bruno Obermajer) .....	9	(Sezione 4 - Articolo 28 ed emendamento)	19
		(Sezione 5 - Articolo 29 ed emendamento)	20

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	21	(Sezione 6 - Indirizzi di riforma della legislazione sui pentiti) .....	25
(Sezione 1 - Sicurezza degli impianti ospedalieri) .....	23	(Sezione 7 - Applicazione convenzione RAI a tutela minoranze linguistiche) .....	25
(Sezione 2 - Ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria europea) .....	23	<b>Disegno di legge di conversione S. 2910</b>	
(Sezione 3 - Programma governativo di liberalizzazione) .....	24	(approvato dal Senato) <b>n. 4454</b> .....	27
(Sezione 4 - Riforma del settore del commercio) .....	24	(Sezione 1 - Articolo unico, modificazioni apportate dal Senato; articoli del decreto-legge) .....	29
(Sezione 5 - Iniziative verso il governo messicano dopo la strage del Chiapas) ....	25	(Sezione 2 - Emendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	35

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valevoli  
nella seduta del 21 gennaio 1998.**

Andreatta, Armaroli, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Detomas, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Sales, Saonara, Schmid, Sinisi, Soriero, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Andreatta, Armaroli, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Detomas, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Sales, Saonara, Schmid, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 20 gennaio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALBERTO GIORGETTI ed altri: « Norme per la costruzione dell'autostrada pedemontana veneta » (4459);

BOCCHINO: « Modifica all'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, concernente l'istituzione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale » (4460);

GIANCARLO GIORGETTI ed altri: « Finanziamenti per interventi infrastrutturali al servizio delle strutture universitarie di Varese e Como » (4461);

ATTILI ed altri: « Disposizioni per la promozione artistica e culturale della "Casa Gramsci" di Ghilarza » (4463);

VIGNI ed altri: « Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico » (4464);

CIAPUSCI e TERZI: « Finanziamenti per l'attuazione del piano di interventi infrastrutturali nei territori della Lombardia colpiti da avversità atmosferiche nel giugno 1997 » (4465);

CIAPUSCI: « Regolamentazione dei compensi degli amministratori locali » (4466);

RICCIO: « Norme in materia di installazione e modifica degli impianti trasmettenti per radiotelefonìa » (4467).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di legge costituzionale.**

In data 20 gennaio 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

POLI BORTONE: « Modifiche agli articoli 116 e 123 della Costituzione in materia di autonomia delle Regioni » (4462).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio della pendenza di tre procedimenti penali nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con tre distinte lettere in data 12 gennaio 1998, il deputato Umberto BOSSI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti tre procedi-

menti penali (tribunale di Bergamo, proc. n. 2584/97 R.G.G.I.P.; pretura circondariale di Varese, proc. n. 6280/97 R.G.N.R.; pretura circondariale di Venezia, proc. n. 16532/97 R.G.N.R.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

#### **Trasmissione dal ministro per le politiche agricole.**

Il ministro per le politiche agricole, con lettera in data 19 gennaio 1998 e pervenuta in data odierna, ha trasmesso la relazione in merito agli accertamenti in materia di produzione lattiera, della commissione ministeriale nominata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 gennaio 1998 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, della

legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio.

Tale richiesta è deferita, d'intesa col Presidente del Senato, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 2 marzo 1998.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sul nuovo schema di regolamento concernente il nuovo ordinamento del ministro dei trasporti e della navigazione.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 febbraio 1998.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI*

---

**A) Interpellanza:**

*(Sezione 1 - Archiviazioni disposte a Modena in processi per fittizie assunzioni di funzionari PCI-PDS)*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

il 19 giugno 1996 il sottosegretario Antonino Mirone, rispondendo ad una interpellanza in tema di assunzioni fittizie di funzionari del PCI-PDS a Modena al solo scopo di raddoppiare l'indennità di carica dei pubblici amministratori, affermava testualmente: « i decreti di archiviazione emessi, rispettivamente dal dottor Materazzo e dal dottor Caruso su conforme richiesta del pubblico ministero, risultano a giudizio del Ministro di grazia e giustizia ampiamente e congruamente motivati »;

come è noto, l'ex sindaco di Vercelli, Bodo, è stato condannato per la stessa fattispecie, in primo grado e in appello, e la sentenza è stata confermata in Cassazione;

l'11 luglio 1996, il sindaco di Pesaro Oriano Giovannelli è stato condannato a 6 mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per 6 mesi per truffa ai danni del comune, ancora una volta per la stessa fattispecie;

se confermi, alla luce di queste sentenze, il giudizio sulle archiviazioni di Modena.

(2-00161) « Giovanardi ».  
(2 agosto 1996).

**B) Interpellanza:**

*(Sezione 2 - Azione disciplinare nei confronti dei magistrati nel caso Crivelli)*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

ripetutamente, in passato, in risposta ad atti di sindacato ispettivo, il Ministro di grazia e giustizia affermava di essere assolutamente indisponibile ad esprimere giudizi sul contenuto di atti giudiziari;

questo atteggiamento veniva confermato anche davanti a veri e propri comizi di parte, da tifosi di partito —:

se corrisponda a verità che è stata promossa una azione disciplinare nei confronti dei tre magistrati della Corte d'appello di Milano in relazione al caso Crivelli, e se sia vero che tale iniziativa fa riferimento alle motivazioni della loro decisione al riguardo.

(2-00723) « Giovanardi ».  
(16 ottobre 1997).

**C) Interrogazioni:**

*(Sezione 3 - Detenzione di Bruno Obermajer)*

BATTAGLIA e SINISCALCHI: — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giovane Bruno Obermajer di ventuno anni, riconosciuto invalido al cento

per cento dalla commissione medico-legale del tesoro, affetto tra l'altro da cleptomania, si trova dal 3 gennaio 1998 recluso nel carcere di Poggioreale a Napoli;

il motivo della reclusione consisterebbe nell'aver rubato caramelle e giocattoli;

è estremamente grave, anche in relazione al tipo di reato, che tutto ciò sia avvenuto senza alcuna considerazione dello stato psico-fisico del giovane, e che nessuno, né la questura, né gli uffici giudiziari, né i responsabili dell'istituto di pena, abbia sentito il dovere di segnalare il problema perché fosse affrontato con la necessaria umanità e con maggiore equilibrio, tanto più che la reclusione può determinare ulteriori traumi in un soggetto già gravemente invalido;

ciò fa pensare che nel nostro paese ci sia nella realtà una doppia giustizia, quella per chi ha soldi, potere e buoni avvocati e quella per i poveri e gli indifesi —:

quali iniziative abbia intrapreso affinché sia disposta l'immediata scarcerazione di Bruno Obermajer e vengano individuate eventuali responsabilità dell'accaduto. (3-01860)

(15 gennaio 1998).

**SBARBATI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'inaudita vicenda che ha portato per 13 giorni in carcere, a Poggioreale, il giovane Bruno Obermajer, per avere rubato dolci e caramelle si può ben definire uno scandalo;

il giovane, ventuno anni, disabile dalla nascita, è purtroppo incapace di intendere e volere e vive e ragiona come se ne avesse cinque;

nonostante ciò si è attuata, in questo caso, una rigida interpretazione del dettato legislativo normalmente riservata a ben più alte cause;

al di là della drammatica situazione che ha portato il giovane in carcere è da denunciare il fatto che, nonostante dall'estate 1996 sia stato riconosciuto al signor Obermajer dalla commissione invalidi il diritto a percepire una pensione, a tutt'oggi la famiglia non percepisce nulla —:

nella speranza che la vicenda « carcere » sia già stata risolta con la restituzione immediata del ragazzo alla famiglia, come sia possibile che si sia agito con tanta rigidità costringendo inutilmente il signor Obermajer e la famiglia a vivere questa esperienza drammatica;

se non si ritenga necessario attivarsi affinché sia concessa immediatamente al signor Obermajer la pensione che gli spetta, dando così la possibilità alla famiglia di accudire maggiormente il proprio figlio. (3-01872)

(19 gennaio 1998).

#### **D) Interrogazione:**

##### **(Sezione 4 — Pagamento dei soldati italiani in Albania)**

**GRAMAZIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *il Giornale* di giovedì 5 giugno 1997 pubblica in prima pagina su quattro colonne un articolo dal titolo « Senza paga i nostri soldati in Albania » —:

se risponda a verità quanto dichiarato dall'inviato a Tirana del quotidiano *il Giornale*, Luciano Gulli, che afferma che i nostri militari in missione di pace e sicurezza in Albania, a cinquanta giorni dall'inizio della missione stessa, hanno a tutt'oggi ricevuto solo un modesto acconto versato ai militari del contingente italiano;

quali iniziative intenda prendere il Governo a garanzia del pagamento dei nostri soldati in missione in Albania. Ai militari di truppa debbono essere pagati 59 dollari al giorno che, in valuta italiana,

sono pari a 100.300 lire. Data la situazione esistente in Albania, non ci sono grandi occasioni di spesa: così si consolano i nostri militari in missione in quel Paese;

se non ritenga necessario l'immediato pagamento di tutte le spettanze agli ufficiali, ai sottufficiali, ai militari di truppa e ai comandanti dei vari reparti impegnati nella missione in Albania che, a differenza dei militari delle altre nazioni europee, si trovano in così grave disagio economico.

(3-01204)

(9 giugno 1997).

### E) Interrogazione:

#### (Sezione 5 – Traslazione di caduti Rsi nel sacrario di Nettuno)

SAVARESE. — Al Ministro della difesa.  
— Per sapere — premesso che:

da molto tempo era noto alla pubblica opinione ed alla stampa che, a coronamento di un lunghissimo iter, oltre cinquant'anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, in quello spirito di pacificazione nazionale più volte ricordato dalle massime autorità dello Stato e della Camera dei deputati, senza alcuna valenza politica ma come giusto riconoscimento a quanti avevano sacrificato la vita per un ideale, si sarebbe dato il giusto riconoscimento a tutti i caduti della seconda guerra mondiale;

con lettera del ministero della difesa, a firma del colonnello Santini, veniva comunicato che il giorno 26 ottobre 1997 sarebbero state traslate nel sacrario militare di Nettuno i resti mortali di sei sconosciuti caduti della Rsi, presso il cosiddetto campo della memoria che ricorda i soldati italiani del battaglione Barbarigo della decima flottiglia Mas;

a tale cerimonia, che fra l'altro aveva richiamato numerosi reduci, ultrasettantenni, come risulta anche dalle presenze alberghiere di Anzio e Nettuno, si sarebbe ripetutamente opposto il sindaco di Net-

tuno professor Carlo Conte, esponente del Pds che avrebbe scritto numerose missive al Ministro interrogato contestando il provvedimento di inumazione delle salme;

dopo il rilievo dato dalla stampa nazionale, in particolare dal quotidiano *Il Messaggero*, alla vicenda, il ministero della difesa, come riferisce l'agenzia Ansa del 24 ottobre 1997, ha smentito l'autorizzazione alla creazione di tale nuovo sacrario —

quale sia la verità dei fatti e se, in particolare, l'autorizzazione vi sia stata e poi sia stata negata in seguito alle pressioni del sindaco pidiessino Conte;

quale sia l'avviso del Ministro interrogato sulla restituzione di dignità a tanti cittadini italiani che sacrificarono le loro giovani vite su fronti contrapposti, e se avvenimenti come la revoca o la mancata autorizzazione oggetto dell'interrogazione non siano in contrasto con il sentimento cristiano di *pietas*, e con le ultime illuminate considerazioni già citate del Presidente Scalfaro e del Presidente Violante, di quest'ultimo in particolare all'atto del suo insediamento alla Presidenza della Camera dei deputati.

(3-01600)

(27 ottobre 1997).

### F) Interpellanza:

#### (Sezione 6 – Utilizzo di fondi INAIL in opere per il Giubileo)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

da una recente intervista al presidente dell'Inail (*Il Tempo*, 10 settembre 1996) risulta che l'istituto ha disponibilità di circa settecento miliardi, da investire entro l'anno 1996; questi fondi costituiscono accantonamento obbligatorio di legge per la riserva matematica a garanzia dell'erogazione delle rendite, in quanto il

sistema di finanziamento della assicurazione Inail è in gran parte a capitalizzazione;

l'ente ha manifestato disponibilità ad investire tali fondi per opere pubbliche da realizzare in vista dell'Anno Santo, e di ciò è stato interessato il Governo;

la gestione Inail, come risulta dalla relazione annuale della Corte dei conti, ha registrato un saldo positivo, e quindi, complessivamente, l'ente dimostra di essere amministrato oculatamente, esempio unico nell'ambito del sistema assicurativo previdenziale nazionale —:

quali siano le intenzioni del Governo in merito alla proposta dell'istituto, tenuto conto che le opere per l'Anno Santo possono interessare tutto il territorio nazionale ed una multiformità di interventi (trasporti, sanità, parcheggi, lavori pubblici, turismo);

se siano individuabili altri possibili interventi da attivare in proposito, tali da determinare opere utili per la collettività e da costituire comunque un investimento remunerativo per l'istituto, al fine di evitare che risorse ottenute da una oculata gestione vengano ad essere gettate in un calderone comune, poco utile e poco fruttuoso per la stessa collettività.

(2-00211) « Tassone ».   
 (1° ottobre 1996).

### G) Interrogazione:

**(Sezione 7 — Licenziamento lavoratrice azienda « Manifatture abruzzesi »)**

CORDONI, SCRIVANI, DI FONZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 12 giugno 1997 presso l'azienda di Roseto degli Abruzzi « Manifatture Abruzzesi » di proprietà dell'imprenditore Domenico Zamponi, azienda del settore tessile, una lavoratrice di ritorno da un'assenza per malattia è stata per ore dal capo

reparto tenuta in piedi in attesa di una mansione, quale ritorsione rispetto all'assenza per malattia;

al rientro presso la propria abitazione, vista la mancata assegnazione delle mansioni, la lavoratrice ha ricevuto un telegramma contenente il preavviso di licenziamento per abbandono del posto di lavoro;

secondo le organizzazioni sindacali, presso quest'azienda tessile si sono già ripetuti in passato episodi di ritorsione nei confronti dei lavoratori al termine del periodo di assenza per malattia;

secondo la direzione aziendale si è invece trattato di un episodio strumentale, in quanto la lavoratrice non avrebbe atteso il nuovo incarico;

la lavoratrice, peraltro, si è trovata in congedo per malattia risultato, secondo le visite fiscali, pienamente giustificato;

l'organizzazione sindacale ha presentato ricorso presso il pretore del lavoro;

nella stessa zona, nei giorni scorsi, si sono verificati alcuni comportamenti anti-sindacali da parte di piccoli imprenditori e sono stati stipulati dei contratti di lavoro con alcune organizzazioni sindacali autonome volti a limitare gli strumenti di garanzia per i lavoratori;

questa situazione è stata posta dalle organizzazioni sindacali all'attenzione del ministero del lavoro e della previdenza sociale, che dovrebbe aver predisposto le ispezioni necessarie, di cui tuttavia non si conoscono ancora i risultati —:

se e in che modo intenda fare piena luce sull'episodio che ha portato al licenziamento presso l'azienda « Manifatture Abruzzesi »;

in che modo intenda verificare le condizioni di tutela dei lavoratori nelle piccole aziende della provincia di Teramo e Pescara, verificando altresì il ruolo dei contratti stipulati con le organizzazioni

sindacali autonome in riferimento alla limitazione dell'esercizio dei diritti dei lavoratori;

quali siano i risultati delle ispezioni predisposte dal ministero del lavoro e della previdenza sociale e quali siano gli interventi che si intendano adottare al fine di impedire che i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori previsti dai contratti nazionali di riferimento non vengano decurtati e disattesi. (3-01245)

(18 giugno 1997).

#### **H) Interrogazione:**

**(Sezione 8 – Ordine pubblico nell'università La Sapienza)**

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Premesso che:

venerdì 9 maggio 1997 l'università La Sapienza è stata teatro di un grave attentato ad una studentessa;

ancora non si conosce il movente di un simile gesto;

una metropoli come Roma rischia sempre di entrare in una spirale di violenza —:

quali iniziative intendano adottare per evitare che si ripetano fatti di questa gravità;

se non ritengano necessario un maggiore controllo, da parte delle forze dell'ordine, della città universitaria. (3-01092)

(13 maggio 1997).

#### **I) Interrogazione:**

**(Sezione 9 – Intitolazione aula della terza università di Roma alla memoria di Marta Russo)**

GRAMAZIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il consigliere di amministrazione della Aidisu della terza università di Roma, Gianluca Tamilia, ha chiesto formalmente l'intitolazione di un'aula della terza università di Roma alla memoria della giovane studentessa Marta Russo, uccisa in modo misterioso all'università *La Sapienza* di Roma;

se non intenda adoperarsi, anche di concerto con l'università di Roma, affinché sia accettata la proposta inoltrata dal consigliere Tamilia di dedicare un'aula alla memoria di Marta Russo che merita il ricordo permanente degli studenti universitari di Roma. (3-01124)

(26 maggio 1997).

*PROPOSTE DI LEGGE: MAMMOLA ED ALTRI; LUCCHESI ED ALTRI; PECORARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI ED ALTRI; VELTRI ED ALTRI; TREMAGLIA E FRAGALÀ; PISCITELLO ED ALTRI: MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE (244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610)*

---

*(A.C. 244 — sezione 1)*

## ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

## ART. 14.

*(Omissione delle dichiarazioni da parte dei membri del Parlamento e del Governo).*

1. Qualora i membri del Parlamento, nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13, abbiano omesso di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 12, la Camera di appartenenza, secondo il proprio regolamento, ne pronuncia la sospensione fino alla presentazione delle dichiarazioni e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Al termine di tale periodo, se il parlamentare sospeso persiste nel suo comportamento omissivo, la Camera di appartenenza ne dichiara la decadenza secondo le norme del proprio regolamento.

2. Nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o di ministri, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne informano le rispettive Assemblee.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono dichiarati decaduti dall'incarico i sottosegretari di Stato che omettano di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 14.

## SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DELLA COMMISSIONE 14. 6

*Sopprimere il comma 1.*

**0. 14. 6. 1.**

Garra, Vito.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 12, nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della presente legge, nonché la presentazione di dichiarazioni gravemente infedeli da parte dei membri del Parlamento sono sottoposte all'esame delle Camere di appartenenza perché deliberino ai sensi del proprio regolamento.

**0. 14. 6. 2.**

Tatarella, Fragalà, Maggi.

*Sostituire gli articoli 14 e 15 con il seguente:*

## ART. 14.

*(Omissione delle dichiarazioni e presentazione di dichiarazioni infedeli da parte dei membri del Parlamento e del Governo).*

1. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 12, nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della presente legge, nonché la presentazione di dichiarazioni palesemente

infedeli da parte dei membri del Parlamento costituiscono causa di ineleggibilità sopravvenuta su cui delibera la Camera di appartenenza.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 siano poste in essere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da Ministri non parlamentari, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne danno comunicazione alle rispettive Assemblies.

3. Sulle violazioni di cui al comma 1 poste in essere dai Sottosegretari di Stato non parlamentari delibera il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

**14. 6.**

La Commissione.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*14. 4.**

Boccia.

*Al comma 2, dopo la parola: ministri aggiungere le seguenti: o di sottosegretari o di membri del Parlamento.*

**14. 3.**

Boccia.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, al comma 5, dell'articolo 15, sopprimere le parole: e 3.*

**14. 5.**

Boccia.

**(A. C. 244 - Sezione 2).**

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

*(Verifica delle dichiarazioni dei membri del Parlamento e del Governo).*

1. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei de-

putati verificano annualmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 12 dai membri del Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri e dai sottosegretari di Stato non parlamentari.

2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, qualora le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 12 appaiano palesemente e gravemente incongrue ovvero qualora ne ravvisino, comunque, la motivata necessità, sentito l'interessato che ha facoltà di controdedurre, trasmettono le dichiarazioni medesime al Garante, affinché le sottoponga a verifica secondo le modalità previste dalla presente legge.

3. Il Garante invia all'Ufficio di Presidenza della Camera che gli ha trasmesso le dichiarazioni, entro tre mesi dalla ricezione delle dichiarazioni medesime, una relazione sull'esito della verifica compiuta.

4. La Camera di appartenenza delibera, secondo il proprio regolamento, la decadenza dei propri componenti che abbiano presentato dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale, e trasmette gli atti alle autorità competenti.

5. Nel caso di presentazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dei ministri e dei sottosegretari di Stato non parlamentari di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali della situazione patrimoniale, si procede a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 14.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

*Sopprimerlo.*

**15. 4.**

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

*Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero qualora ne ravvisino comunque la motivata necessità.*

**\*15. 3.**

Anedda, Trantino, Fragalà.

*Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero qualora ne ravvisino, comunque, la motivata necessità.*

**\*15. 5.**

Maggi.

*Sopprimere il comma 4.*

**15. 1.**

Garra.

*Al comma 4, sostituire le parole: la decadenza con le seguenti: a norma del comma 2 del precedente articolo 14 nei confronti.*

**15. 6.**

Boccia.

*Al comma 4, dopo le parole: che abbiano presentato, aggiungere la seguente: dolosamente.*

**15. 2.**

Cento.

**(A. C. 244 – Sezione 3).**

ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27.

*(Legislazione regionale).*

1. Le disposizioni del capo I costituiscono norme fondamentali di riforma eco-

nomico-sociale e principi fondamentali della legislazione dello Stato. Le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 27.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del capo I con le seguenti: della presente legge.*

**\* 27. 4.**

La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del capo I con le seguenti: della presente legge.*

**\* 27. 1.**

Boccia.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ad autonomia differenziata.*

**27. 3.**

Boccia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industrie, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, nonché

gli enti strumentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali e le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale adeguano il proprio ordinamento alle previsioni della presente legge entro il termine perentorio di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

**27. 2.**

Boccia.

*Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis.

*(Norma transitoria).*

1. Per il primo funzionamento della Commissione e fino all'espletamento delle procedure selettive ai fini del reclutamento di cui al comma 3 dell'articolo 3 è assegnato alla Commissione un ufficio di segreteria composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando. Il contingente di tale ufficio è determinato nel limite complessivo di 15 unità ed il servizio presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Le richieste di comando formulate a tal fine dalla Commissione sono accolte, salvo motivi eccezionali, dalle amministrazioni destinatarie.

**27. 01.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:*

ART. 27-bis.

1. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con propri atti normativi ad attuare le finalità di trasparenza dell'attività politica e amministrativa di cui al capo II della presente legge relativamente ai consiglieri regionali, ai presidenti ed ai membri delle giunte regionali, ai consiglieri provinciali, ai presidenti delle province ed ai membri delle giunte pro-

vinciali, ai consiglieri comunali, ai sindaci ed ai membri delle giunte comunali, definendo le modalità di collegamento con l'anagrafe patrimoniale di cui all'articolo 5 della presente legge.

**27. 02.**

La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(A. C. 244 - Sezione 4).**

**ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 28.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per il 1997 e in lire 3,8 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e relative proiezioni per gli anni 1998 e 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 28 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 28.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 28.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e lire 2.900 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con successiva legge potranno essere indicate le risorse aggiuntive necessarie per far fronte agli ultreriori oneri che dovessero derivare dalla definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della commissione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

3. Il rendiconto della gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, è soggetto al controllo della Corte dei conti.

**28. 3.** (Nuova formulazione)

La Commissione.

(A. C. 244 - Sezione 5).

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 29.

*Sopprimerlo.*

**29. 1.**

Garra.

*INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA*

---

**(Sezione 1 — Sicurezza degli impianti ospedalieri)**

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'incendio che si è verificato all'ospedale San Raffaele di Milano pone il problema generale della sicurezza in tutti i centri ospedalieri d'Italia;

attualmente appare vistosa la carenza di mezzi e strutture antincendio, evidenziandosi, quindi, la non osservanza della normativa comunitaria in materia di sicurezza degli impianti —

quali interventi abbia posto in essere il Governo per assicurare la massima efficacia dei controlli relativi agli impianti degli ospedali pubblici e privati su tutto il territorio nazionale, affinché sia garantita la sicurezza nelle strutture preposte proprio alla tutela della salute dei cittadini.

(3-01876)

**(Sezione 2 — Ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria europea)**

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'ingresso nell'Unione monetaria europea è considerato l'obiettivo prioritario da parte del Governo, così da sottoporre i cittadini a pesantissimi sacrifici;

da più parti, e da ultimo dal Ministro olandese Zalm, dal Governatore della Bun-

desbank Tietmeyer e dal Commissario De Silguy, sono state sollevate perplessità e obiezioni circa l'adesione dell'Italia all'Unione in quanto non rispettosa dei parametri, ovvero indicata quale autrice di trucchi contabili;

l'opinione pubblica europea, tedesca e olandese in particolare, avversa in maggioranza l'ingresso dell'Italia;

il Ministro Ciampi ha predisposto un piano di ammortamento del debito pubblico che ha sottoposto alla Commissione europea senza che su tale documento ci sia stata nessuna discussione e approvazione da parte del Parlamento —

quali considerazioni ritenga di esprimere, a seguito dell'incontro con il *premier* tedesco Kohl, rispetto al richiamato atteggiamento nei confronti dell'Italia, anche in relazione alle imminenti elezioni politiche tedesche;

quale giudizio dia delle candidature del francese Trichet e dell'olandese Duisenberg quali futuri governatori della Banca centrale europea e se questo giudizio coincida con quello del Primo Ministro tedesco Kohl.

(3-01877)

SORO e PISTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la stampa ha riportato alcune dichiarazioni attribuite al Ministro del bilancio olandese e al Governatore della Banca centrale tedesca che sol-

leverebbero dubbi sulla possibilità che l'Italia partecipi al primo gruppo dei paesi della Uem;

i dati finora disponibili confermano la solidità del risanamento economico raggiunto dal nostro Paese, testimoniata dalla riduzione al 2,7 per cento del rapporto fra deficit e Pil, ben sotto dunque il tetto fissato dal trattato di Maastricht;

l'attuale tendenza dell'avanzo primario e delle principali variabili macroeconomiche permette di immaginare un percorso pluriennale di definitivo abbattimento dello *stock* del debito pubblico —:

quale valutazione esprima il Governo sulle dichiarazioni sopra citate, quale sia il valore allo stato attuale delle grandezze macro-economiche relative al risanamento finanziario in corso e quali siano le iniziative intraprese dal Governo per far conoscere ai *partners* europei gli straordinari risultati raggiunti dal nostro paese. (3-01878)

### **(Sezione 3 — Programma governativo di liberalizzazione)**

AGOSTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quale sia, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri dello schema di decreto legislativo relativo al settore del commercio, il programma di liberalizzazione del Governo e con quali strumenti intenda realizzarlo. (3-01879)

### **(Sezione 4 — Riforma del settore del commercio)**

MANCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la riforma del commercio varata dal Consiglio dei ministri è senz'altro parte di quel processo di liberalizzazione necessario ad avvicinare, sempre più, il nostro paese all'Europa e di conseguenza ha sicuramente un valore storico;

la libertà di commercio potrà sviluppare più concorrenza e maggiori opportunità di lavoro per i nostri giovani e nello stesso tempo favorire gli stessi consumatori;

nonostante ciò, in alcuni settori del commercio si è manifestata una certa apprensione non solo per la perdita patrimoniale che i commercianti subiranno in seguito alla liberalizzazione, ma anche sui tempi e sui meccanismi della riforma;

in particolare modo, su alcuni aspetti sembra opportuno fare chiarezza per restituire certezza agli operatori del settore; in particolare, occorre:

a) prevedere tempi certi nella fase di transizione;

b) prevedere la concessione di eventuali indennizzi per i piccoli commercianti costretti alla chiusura e stabilire in che modo tenere conto del valore delle licenze rilasciate sino ad ora;

c) stabilire i limiti, in metri quadri, che determineranno la libertà di apertura delle nuove attività commerciali e quelli che necessiteranno delle autorizzazioni comunali e regionali;

d) valutare la possibilità o meno di istituire il *part-time* nel commercio, in virtù dei nuovi orari di apertura —:

se il Governo intenda intervenire sugli aspetti che hanno destato maggiori perplessità soprattutto tra i piccoli commercianti, confermando in questo modo una riforma storica ed importante ma tenendo, allo stesso tempo, nella dovuta considerazione le indicazioni provenienti dagli operatori del settore. (3-01880)

ALESSANDRO RUBINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se e come intenda rivedere ed armonizzare lo schema di decreto sulla riforma del commercio recependo le indicazioni che verranno dal Parlamento, soprattutto alla luce delle incongruenze conseguenti alla mancata tutela della

proprietà privata e alla indiscriminata liberalizzazione delle licenze. (3-01881)

**(Sezione 5 – Iniziativa verso il governo messicano dopo la strage nel Chiapas)**

MANTOVANI, BRUNETTI, VALPIANA e PISTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 22 dicembre 1997 nel *pueblo di Acteal* (Chiapas – Messico) corpi paramilitari legati al Pri, il partito di governo messicano, hanno massacrato 45 indigeni di cui buona parte donne e bambini;

il massacro è stato il pretesto per una militarizzazione ulteriore del Chiapas, specialmente delle zone sotto influenza zapatista, avviando una repressione su vasta scala culminata con l'assassinio, per mano della polizia, di una giovane donna durante una pacifica manifestazione (Ocosingo, 12 gennaio 1998);

il trattato economico tra Unione europea e Messico siglato l'8 dicembre 1997 prevede il rispetto dei diritti umani e civili ed una clausola democratica —:

quali iniziative il Governo intenda assumere, in proprio od in accordo con l'Unione europea, per indurre il governo messicano a disarmare i corpi paramilitari, attuare gli accordi di pace sottoscritti e riprendere il dialogo con l'Ezln. (3-01882)

**(Sezione 6 – Indirizzi di riforma della legislazione sui pentiti)**

SELVA, ARMAROLI, COLA e MARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le presunte rivelazioni del « dichiarante » Giovanni Brusca, nel tentativo di gettare ombre sull'operato dei carabinieri in occasione della cattura del capo ma-

fioso, sono state dallo stesso considerate deduzioni ricavate dalla lettura dei giornali;

di fronte a questo fatto appare l'impellente necessità e l'urgenza di modificare la normativa sui pentiti e sugli aspiranti pentiti, quali sono i cosiddetti dichiaranti —:

quali siano le linee di indirizzo del Governo per l'elaborazione di una nuova legislazione sui pentiti che eviti almeno gli scandali di cui si sono resi responsabili vari mafiosi. (3-01883)

**(Sezione 7 – Applicazione convenzioni RAI a tutela minoranze linguistiche)**

CAVERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono state di recente rinnovate le apposite convenzioni fra Presidenza del Consiglio dei ministri e Rai in favore delle minoranze linguistiche, così come previsto dall'articolo 19 della legge n. 103 del 1975, e oltretutto il recente contratto di servizio tra Rai e ministero delle comunicazioni prevede al comma 5 dell'articolo 11 che « ...la concessionaria si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza ». C'è da notare a questo proposito una forte diversità di sviluppo delle trasmissioni radiotelevisive a seconda delle diverse minoranze sud-tirolese, ladina, valdostana e slovena —:

a quale punto sia l'applicazione delle convenzioni per ciascuna delle minoranze in premessa e se non ritenga necessario un maggior controllo da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri per una piena applicazione delle convenzioni stesse, anche tenendo conto del ruolo di tutela delle minoranze linguistiche affidato all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal comma 6 lettera b), n. 7, dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. (3-01884)

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2910. — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE  
1997, N. 411, RECANTE MISURE URGENTI PER GLI ACCERTA-  
MENTI IN MATERIA DI PRODUZIONE LATTIERA (APPROVATO  
DAL SENATO) (4454)*

---

**(A.C. 4454 — sezione 1)****ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**MODIFICAZIONI  
APPORTATE DAL SENATO***All'articolo 1:*

*al comma 2, le parole: « sono ridotte alla misura del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non sono effettuate »;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « trattengono il 30 per cento del prelievo supplementare » sono sostituite dalle seguenti: « restituiscono ai produttori l'intero*

*importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima »; al secondo periodo, le parole da: « quindici giorni » fino a: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;*

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

*« 3-bis. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 3. »;*

*dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

*« 4-bis. La validità delle garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996 è, a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: « determina gli effettivi quantitativi di latte », sono inserite le seguenti: « prodotto e »;*

*al comma 1, lettera c), le parole: « con una tolleranza pari al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « qualora la produzione dichiarata superi tale media del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilità, anche penale, del produttore e dell'acquirente »;*

*al comma 1, lettera d), dopo le parole: « quote latte » sono inserite le seguenti: « rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 »;*

*al comma 2, primo periodo, le parole da: « , a pena di revoca » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « . In caso di ritardato od omesso invio, le regioni competenti possono procedere alla revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sentita la commissione di garanzia di cui al presente decreto. »; prima dell'ultimo periodo, è inserito il seguente: « La commissione può comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa prima della suddetta comunicazione. »;*

*al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale »;*

*al comma 6, le parole: « delle parti interessate » sono sostituite dalle seguenti: « del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente »;*

*al comma 8, ultimo periodo, le parole da: « , salva » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « . Resta ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa. »;*

*dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

*« 8-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori previsti dal comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari. »;*

*al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le altre modalità di applicazione del presente decreto ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ed applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA. »;*

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*« 1-bis. A seguito della verifica di cui al comma 1 il Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi dovuti. »;*

*al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « nonché alla restituzione » sono inserite le seguenti: « , entro lo stesso termine, ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Se il produttore non controfirma il modello L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468. »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare relativamente ai quantitativi di cui trattasi ».

*Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:*

« ART. 4-bis. (Commissione di garanzia). 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita con decreto del Ministro per le politiche agricole una commissione di garanzia, composta di sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti nel presente decreto. La commissione comunica i risultati delle proprie verifiche al Ministro per le politiche agricole ed all'AIMA almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto. In caso di rilievi della commissione, l'AIMA riesamina le procedure e le operazioni effettuate nella

parte interessata dai rilievi, riferendone al Ministro e alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire cento milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole:* « comunicazione individuale » *sono inserite le seguenti:* « , mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

*(Ripristino della liquidità).*

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi pre-

detti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte alla misura del 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa.

3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 30 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo

1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

#### ARTICOLO 2.

*(Accertamenti della produzione lattiera).*

1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 16 settembre 1997, nonchè dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi « zero »;

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), con una tolleranza pari al 20 per cento;

d) contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente

e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione delle parti interessate per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili, salva la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori del ritardo od omissione.

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame.

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.

#### ARTICOLO 3.

*(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997).*

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 2.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonchè alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

#### ARTICOLO 4.

*(Periodo 1997-1998).*

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto

i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale « dichiarazione di contestazione ». La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo *standard* definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili.

3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare.

4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente.

## ARTICOLO 5.

*(Disposizioni finali).*

1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ARTICOLO 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4454 - sezione 2)**

EMENDAMENTI RIFERITI  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

*Sostituire gli articoli dall'1 al 6 con i seguenti:*

## ART. 1.

*(Ripristino della liquidità).*

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare

tare per il periodo di produzione lattiera 1995-96 e 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. La restituzione ai produttori delle somme trattenute e delle garanzie fideiussorie sostitutive costituisce liberatoria per gli acquirenti ai sensi dei disposti di cui all'articolo 5 della legge 468 del 1992. Le garanzie fideiussorie surrogative del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate... Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

Ove ciò non avvenga, dopo l'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si procede all'articolo 3 della presente legge, si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

2. Sono esclusi dalla applicazione del comma 1 i produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazioni di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, Convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o non risultino incrociabili con la rilevazione stessa. Per gli importi già restituiti ai medesimi produttori in applicazione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, gli acquirenti sono autorizzati al recupero delle somme nel periodo 1997-98.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 e 4 della legge n. 468 del 1992, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo al quantitativo rettificato di latte eccedente il quantitativo disponibile di cui alla sezione 4, punto 5, dell'allegato alla dichiarazione di consegna latte o equivalente latte (Li) trasmesso ai sensi del decreto-legge n. 118 del 1997 dall'acquirente dichiarante alla data del 31 marzo 1997. In caso di susseguirsi di acquirenti, gli acquirenti possono chiedere

all'acquirente dichiarante alla data del 31 marzo 1997, che è tenuto a trasmetterla, copia autentica dell'allegato alla dichiarazione di consegna latte o equivalente latte L1 di cui trattasi inviandone contestualmente copia alla Regione, alla Provincia autonoma ed all'AIMA. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. Ove ciò non avvenga, dopo l'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

#### ART. 2.

*(Accertamento della produzione lattiera).*

1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, nonché dei modelli L1 pervenuti entro i termini di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso determina gli effettivi quantitativi di latte commercializzati perché derivati dalla mungitura di bovine da latte sul territorio nazionale nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 con particolare riferimento ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi "zero";

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzata non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA) con una tolleranza pari al 20 per cento;

d) dei contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto Conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti, errate o duplicate, azienda agricole titolari di quote senza vacche, aziende agricole in produzione ma senza quote, modelli Li di azienda agricole destinatarie dei primi per vacche nutrici o per l'abbattimento di vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita salvo il caso dei contratti pervenuti all'AIMA oltre il termine definito, anche direttamente dai produttori, per i quali i quantitativi di latte conseguenti sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico

dell'acquirente del latte. Allo stesso modo i titolari delle quote latte ne perdono la titolarità per gli stessi quantitativi che confluiscano nella riserva nazionale ai sensi del comma 4 articolo 2 legge n. 468 del 1992. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, Salvi i casi di inoltrato tardivo per i quali la commissione ha dieci giorni di tempo per provvedere alla verifica. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997 salva la validità temporale delle cessioni ai sensi del comma 6, articolo 10, legge n. 468 del 1992;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, esclusi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori.

5. La commissione di cui al comma 2 entro 15 giorni dalla data di messa a disposizione dei dati necessari o di accesso agli stessi, accerta che gli aggiornamenti di cui al comma 3 siano stati regolarmente effettuati e relazione in merito il Ministro e alle competenti commissioni parlamentari. L'AIMA, comunica ai produttori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 5: gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA e alla regione ove è avvenuta la produzione del latte se diversa dalla prima. Le regioni e province autonome, previa convocazione delle parti interessate per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10. Nel corso di accertamenti relativi allo stesso produttore operante in regioni diverse o la cui produzione sia attuata in regioni diverse, la regione presso cui la sede fiscale il produttore assume la decisione di riesame motivata sentite le altre regioni interessate.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, "..." con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di novanta giorni a decorrere

dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio determinano l'intervento dell'AIMA che assume i poteri sostitutivi necessari.

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, prima della presentazione delle domande di riesame pena la nullità del presente comma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e definite le modalità di attuazione dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza delle amministrazioni regionali, salve le decisioni assunte dalla commissione di cui al comma 2.

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare. Tali modifiche devono essere validate entro trenta giorni dalla messa a disposizione e dei dati dalla commissione di cui al comma 2 articolo 2 che relaziona in merito al Ministro e alle competenti commissioni parlamentari.

#### ART. 3.

*(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997).*

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31

gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. SI, e successive modificazioni, l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 2.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo i termini di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, che evidenziano incrementi delle quantità sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi per ogni annata lattiera, alle regioni e province autonome che li notificano agli interessati e agli acquirenti, i produttori che hanno beneficiato dell'applicazione dei disposti dell'articolo 1 della presente legge, devono provvedere al pagamento del prelievo eventualmente dovuto entro quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome. Per tutti gli altri produttori gli acquirenti provvedono al pagamento del prelievo se dovuto entro quindici giorni dalla notifica nonché alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

#### ART. 4.

(Periodo 1997-1998).

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei

produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti, salve le successive modifiche conseguenti all'esito dei riesami. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi, ai sensi del comma 11, articolo 2, dandone comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale "dichiarazione di contestazione". La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo *standard* definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili. Per la definizione della produzione commercializzata l'AIMA verifica la congruità della stessa escludendo, previa verifica, le produzioni non compatibili con particolare attenzione ai casi specificati nel comma 1,

articolo 2, avvalendosi per tale verifica degli organi istituzionali preposti al controllo applicando il comma 7, articolo 2. L'AIMA procede alla compensazione nazionale previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2, articolo 2 che verrà espresso entro 30 giorni dalla messa a disposizione dei dati necessari. Del parere della commissione ne deve essere informato il Ministro e le commissioni parlamentari competenti.

3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare relativamente di quantitativi di cui trattasi.

4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli Li pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente.

#### ART. 5.

##### *(Disposizioni finali).*

1. Per il periodo 1998-1999, attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 3 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni

#### ART. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### 1. 1.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

#### *Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Ai produttori — ad eccezione di coloro che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi delle indicazioni dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa — vanno restituite le somme trattenute a titolo di prelievo per il periodo della produzione lattiera 1995/1996 e 1996/1997. Sono ugualmente liberate le relative garanzie fideiussorie.

2. Le somme restituite vengono considerate in custodia presso i titolari, in attesa della chiusura definitiva delle operazioni di verifica sulla effettiva produzione di ciascun allevatore.

*2-bis.* Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

#### \* 1. 3.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, D'Ippolito, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Ai produttori — ad eccezione di coloro che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi delle indicazioni dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa — vanno restituite le somme trattenute a titolo di prelievo per il periodo della produzione lattiera 1995/1996 e 1996/1997. Sono ugualmente liberate le relative garanzie fideiussorie.

2. Le somme restituite vengono considerate in custodia presso i titolari, in attesa della chiusura definitiva delle operazioni di verifica sulla effettiva produzione di ciascun allevatore.

*2-bis.* Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

\* 1. 5.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Ai produttori — ad eccezione di coloro che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi delle indicazioni dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa — vanno restituite le somme trattenute a titolo di prelievo per il periodo della produzione lattiera 1995/1996 e 1996/1997. Sono ugualmente liberate le relative garanzie fideiussorie.

2. Le somme restituite vengono considerate in custodia presso i titolari, in attesa

della chiusura definitiva delle operazioni di verifica sulla effettiva produzione di ciascun allevatore.

*2-bis.* Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

\* 1. 22.

Delfino Teresio, Grillo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. La restituzione ai produttori delle somme trattenute e delle garanzie fideiussorie sostitutive costituisce liberatoria per gli acquirenti ai sensi del disposto di cui all'articolo 5 legge n. 468 del 1992.

Le garanzie fideiussorie surrogate del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. Ove ciò non avvenga, dopo l'applicazione dell'articolo 3 del presente decreto si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

\*\*1. 7.

Caruso, Losurdo, Aloï, Poli Bortone, Fino, Franz, Nuccio Carrara.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare

tare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. La restituzione ai produttori delle somme trattenute e della garanzie fideiussorie sostitutive costituisce liberatoria per gli acquirenti ai sensi del disposto di cui all'articolo 5 della legge n. 468 del 1992. Le garanzie fideiussorie surrogative del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. Ove ciò non avvenga, dopo l'applicazione dell'articolo 3 del presente decreto, si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

**\*\*1. 8.**

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Vascon.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. La restituzione ai produttori delle somme trattenute e delle garanzie fideiussorie sostitutive costituisce liberatoria per gli acquirenti ai sensi del disposto di cui all'articolo 5 della legge n. 468 del 1992. Le garanzie fideiussorie surrogative del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. Ove ciò non av-

venga, dopo l'applicazione dell'articolo 3 del presente decreto, si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

**\*\*1. 23.**

Teresio Delfino, Grillo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento, con le seguenti: 100 per cento.*

**1. 13.**

Scarpa Bonazza Buora, Amato, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, D'Ippolito, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti.

*All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Si deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 e 4, della legge n. 468 del 1992, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo al quantitativo di latte commercializzato eccedente il quantitativo disponibile comunicati ai produttori ai sensi del comma 5, dell'articolo 2 del presente decreto.

Le somme trattenute in eccesso sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

Ove ciò non avvenga, dopo l'applicazione dell'articolo del presente decreto, si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

**\* 1. 21.**

Anghinoni, Lembo, Dozzo, Vascon.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 comma 3 e 4 della legge 468 del 1992, gli acquirenti al latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo al quantitativo al latte commercializzato accedente il quantitativo disponibile comunicati ai produttori ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto.

Le somme trattenute in eccesso sono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

Ove ciò non avvenga, dopo l'applicazione dell'articolo 4 del presente decreto, si procede all'iscrizione a ruolo del debito di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legge tributaria in vigore.

\* 1. 25.

Teresio Delfino, Grillo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* per i periodi 1995-96 e 1997-98 *con le seguenti:* per il periodo 1997/98.

1. 20.

Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Franz, Poli Bortone.

ART. 2.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997,

n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, nonché dei modelli L1 pervenuti entro i termini di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso determina gli effettivi quantitativi di latte commercializzati perché derivati dalla mungitura di bovine da latte sul territorio nazionale nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 con particolare riferimento ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi "zero";

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzata non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA) con una tolleranza pari al 20 per cento;

d) dei contratti di circolazione e delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti, errate o duplicate, azienda agricole titolari di quote senza vacche, aziende agricole in produzione ma senza quote, modelli L1 di azienda agricole destinatarie dei primi per vacche nutrici o per l'abbattimento di vacche.

2. 1.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Al comma 1, lettera d), le parole: dell'esame inserire le seguenti frasi: di conformità degli stessi alla sola normativa comunitaria (articolo 7, comma 1, del regolamento CEE 3950/92) e nazionale (L.N. 468/92, articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569) in materia di quote latte.

**2. 21.**

Delfino Teresio, Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) utilizzo dei quantitativi individuali di riferimento a copertura delle importazioni di latte a qualsiasi titolo effettuate ed uso di latte in polvere rigenerato.

**2. 30.**

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita, salvo il caso dei contratti pervenuti all'AIMA oltre il termine definito, anche direttamente dai produttori, per i quali i quantitativi di latte conseguenti sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico

dell'acquirente del latte. Allo stesso modo i titolari delle quote latte ne perdono la titolarità per gli stessi quantitativi che confluiscono nella riserva nazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1992. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, salvi i casi di inoltrato tardivo per i quali la commissione ha 10 giorni di tempo per provvedere alla verifica. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

**\*2. 4.**

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Vascon.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I contratti di cui al comma 1, lettera d), devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la nuova fittizia o comunque illecita salvo il caso dei contratti pervenuti all'AIMA oltre il termine definito, anche direttamente dai produttori, per i quali i quantitativi di latte conseguenti sono assoggettati di prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente del latte. Allo stesso modo i titolari delle quote latte ne perdono la titolarità per gli stessi quantitativi che confluiscono nella riserva nazionale ai sensi

del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1992. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo salvi i casi di inoltrato tardivo per i quali la commissione ha dieci giorni di tempo per provvedere alla verifica. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni al cui al comma 7.

\* **2. 20.**

Delfino Teresio, Grillo.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.*

**2. 5.**

Scarpa Bonazza Buora, Amato, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, D'Ippolito, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti.

*Al comma 2, sostituire il sesto periodo con il seguente: La Commissione esamina comunque i contratti di cui fosse venuta a conoscenza.*

**2. 6.**

Scarpa Bonazza Buora, Amato, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, D'Ippolito, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: entro il 30 settembre 1997 con le seguenti: entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

**2. 23.**

Teresio Delfino, Grillo.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dal periodo 1995/96 con le seguenti: nel periodo 1995/96, ovvero nei periodi precedenti e seguenti.*

**2. 24.**

Teresio Delfino, Grillo.

*Al comma 5, sostituire il termine: 15 con il seguente: 30.*

**2. 25.**

Teresio Delfino, Grillo.

*Sopprimere il comma 9.*

**2. 26.**

Teresio Delfino, Grillo.

### ART. 3.

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996, fatti salvi tutti i ricorsi in sede amministrativa e civile che i produttori hanno intentato a tutela dei propri interessi, sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA.*

**3. 12.**

Dozzo, Anghinoni, Vascon, Lembo.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti le parole: , senza pregiudicare i ricorsi proposti dai produttori.*

**3. 10.**

Delfino Teresio, Grillo, Volontè, Marinacci.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: è fatta salva la validità dei ricorsi proposti dai produttori nonché la facoltà di una loro ripresentazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la parte non compensata.*

**3. 11.**

Delfino Teresio, Grillo, Volontè, Marinacci.

*Al comma 1-bis aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Nel frattempo i produttori di latte ad esclusione delle fattispecie definite nel comma 3-bis dell'articolo 1 della legge di conversione del presente decreto si sostituiscono agli acquirenti del latte nella custodia delle somme trattenute a titolo di prelievo e ad ognuno di essi riferentesi. Al fine del versamento del prelievo laddove dovuto, le norme previste per gli acquirenti del latte si intendono riferite ai produttori per la parte di loro specifica competenza. Nel caso la regione o provincia autonoma dove abbia sede il produttore agricolo accerti il mancato versamento delle somme dovute a seguito delle compensazioni attuate, il debito del produttore viene iscritto a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

**3. 2.**

Scarpa Bonazza Buora, Amato, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, D'Ippolito, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo i termini di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

**3. 3.**

Vascon, Dozzo, Anghinoni, Lembo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 5, comma 12, lettera c), della legge 26 novembre 1992, n. 468, le

parole: "e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93" sono soppresse.

**3. 6.**

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

**ART. 4.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione dei cui al comma 5 dell'articolo 2. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i produttori interessati e comunicazione alle regioni e province autonome. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti, salve le successive modifiche conseguenti all'esito dei riesami. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 2, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi, ai sensi del comma 11 dell'articolo 2, dandone comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**4. 1.**

Lembo, Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle Associazioni dei Produttori.*

**4. 6.**

Teresio Delfino, Grillo.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 563/1993 della Commissione 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale "dichiarazione di contestazione". La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo *standard* definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili. Per la definizione della produzione commercializzata l'AIMA verifica la congruità della stessa escludendo, previa verifica, le produzioni non compatibili con particolare attenzione ai casi specificati nel comma 1, dell'articolo 2, avvalendosi per tale verifica degli organi istituzionali preposti al controllo applicando il comma 7 dell'articolo 2. L'AIMA procede alla compensazione nazionale previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2 dell'articolo 2, che verrà espresso entro 30 giorni dalla messa a disposizione dei dati necessari. Del parere della commissione devono essere informati il Ministro e le Commissioni parlamentari competenti.

**4. 3.**

Vascon, Anghinoni, Dozzo,  
Lembo.

ART. 4-bis.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La commissione inserire le seguenti:*

che si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente decreto.

*Conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo, sostituire le parole da: riesamina sino a effettuate con le seguenti: aggiorna i dati.*

**\* 4-bis. 1.**

Lembo, Dozzo, Vascon, Anghinoni.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La commissione aggiungere le seguenti: che si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente decreto.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, al terzo periodo, sostituire le parole da: riesamina sino a effettuate con le seguenti: aggiorna i dati.*

**\* 4-bis. 2.**

Teresio Delfino.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La commissione aggiungere le seguenti: che si avvale dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo 2 del presente decreto.*

**\* 4-bis. 6.**

Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: riesamina le procedure e le operazioni effettuate con le seguenti: aggiorna i dati.*

**4-bis. 7.**

Pecoraro Scanio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Per gli accertamenti occorrenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, della presente legge.*

**4-bis. 5.**

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

## ART. 5.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* alle regioni e province autonome.

**5. 1.**

Scarpa Bonazza Buora, Amato, de Ghislanzoni Cardoli, Dell'Utri, D'Ippolito, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* entro il medesimo termine di cui all'articolo 3, comma 1 *con le seguenti:* e alle associazioni di appartenenza, entro il 15 marzo 1998.

**5. 5.**

Teresio Delfino, Grillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Limitatamente al periodo di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97, i produttori di latte ad esclusione delle fattispecie definite nel comma 2 dell'articolo 1, si sostituiscono agli acquirenti del latte nella custodia delle somme trattenute a titolo di prelievo e ad ognuno di essi riferentesi. Al fine del versamento del prelievo laddove dovuto, le norme previste per gli acquirenti del latte si intendono riferite ai produttori per la parte di loro specifica competenza. Nel caso la regione o provincia autonoma dove abbia sede il produttore agricolo accerti il mancato versamento delle somme dovute a seguito delle compensazioni attuate, il debito del produttore viene iscritto a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

**\* 5. 2.**

Losurdo, Poli Bortone, Caruso, Franz, Aloï, Fino, Nuccio Carrara.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* Limitatamente al periodo di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97, i produttori di latte ad esclusione delle fattispecie definite nel comma 2 dell'articolo 1, si sostituiscono agli acquirenti del latte nella custodia delle somme trattenute a titolo di prelievo e ad ognuno di essi riferentesi. Al fine del versamento del prelievo laddove dovuto, le norme previste per gli acquirenti del latte si intendono riferite ai produttori per la parte di loro specifica competenza. Nel caso la regione o provincia autonoma dove abbia sede il produttore agricolo accerti il mancato versamento delle somme dovute a seguito delle compensazioni attuate, il debito del produttore viene iscritto a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

**\* 5. 3.**

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Limitatamente al periodo di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97, i produttori di latte ad esclusione delle fattispecie definite nel comma 2 dell'articolo 1, si sostituiscono agli acquirenti del latte nella custodia delle somme trattenute a titolo di prelievo e ad ognuno di essi riferentesi. Al fine del versamento del prelievo laddove dovuto, le norme previste per gli acquirenti del latte si intendono riferite ai produttori per la parte di loro specifica competenza. Nel caso la regione o provincia autonoma dove abbia sede il produttore agricolo accerti il mancato versamento delle somme dovute a seguito delle compensazioni attuate, il debito del produttore viene iscritto a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

**\* 5. 4.**

Teresio Delfino.